



TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
MOBILIARE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 340/2020

tra

FINO 1 SECURITISATION SRL cf:09966380967 , rappresentato e difeso dall' avv DONVITO ANTONIO

e

, rappresentato e difeso dall'avv

, rappresentato e difeso dall'avv

rappresentato e difeso dall'avv

CANNIZZO ROCCO

All'udienza del 25/06/2021 è presente l'avv. Cannizzo per le parti oppoienti, le quali chiedono la conferma del provvedimento di sospensione dell'esecuzione. Invero, il presunto creditore procedente, nonostante la specifica eccezione sollevata in seno all'atto di opposizione, ha omesso di depositare il contratto di cessione del credito, nonopstante questo sia ormai richiesto come requisito per la legittimazione ad agire da parte della giurisprudenza ormai consolidata, vedasi per tutti la recentissima **Sentenza n. 5617 del 28 febbraio 2020 che richiama Cass. 22548/2018 e Cass. 2 marzo 2016 n. 4116**, secondo la quale **“ non può essere condivisa la tesi di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla GU, il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco () la pubblicazione interviene in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 c.c, vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il ceduto versi, nonostante la cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente”**. Va inoltre chiarito come la società opposta abbia depositato un elenco dei debitori ceduti che contiene solo codici numerici senza alcun elemento che consenta di individuare con certezza il nominativo degli odierni oppoienti. Al riguardo si rileva che l'orientamento attuale del Tribunale di Caltagirone, sezione esecuzioni, è nel senso di onerare il creditore della produzione del contratto di cessione e di idonea dichiarazione notarile attestante l'inclusione del nominativo del debitore oppoiente tra quelli ceduti. Vedasi per tutte l'ordinanza resa in seno al procedimento esecutivo RGE 97/98 Giudice Cavallaro. Ulteriormente si contesta la richiesta di revoca della sospensione del procedimento esecutivo sulla scorta della mancata concessione della sospensione del procedimento di opposizione all'atto di precetto. Invero si tratta di giudizi autonomi e non coincidenti, poichè il procedimento esecutivo è potenzialmente idoneo a ledere in via definitiva i diritti del debitore oppoiente. Per di più si rileva che tra le eccezioni sollevate vi è



quella relativa alla nullità della fideiussione. Al riguardo si rileva che anche in questo caso, l'orientamento del Tribunale di Caltagirone è quello di aderire alla giurisprudenza maggioritaria che considera nulle le fideiussioni concesse secondo lo schema ABI. Vedasi l'ordinanza resa in seno al procedimento RG 1166/2020 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo di una Banca ove viene rigettata la provvisoria esecutività in riferimento alle eccezioni di nullità della fideiussione e difetto di prova del credito. Si chiede pertanto di confermare la sospensione dell'azione esecutiva. Nel merito, si eccepisce che le somme per contributi AGEA che risultano depositate presso Banca Agricola di Ragusa, sono impignorabili risultando la pignorabilità dei premi preclusa dall'art. 2 D.P.R. 727/1974 e ne andrà comunque disposta la restituzione al legittimo titolare.

E' presente per la Fino 1 Securitisation s.r.l. , l'Avv. Alessandra Castiglione, in sostituzione dell'Avv. Antonio Donvito, la quale contesta tutto quanto dedotto e chiesto da controparte, riportarsi a tutto quanto già dedotto negli scritti difensivi ed in particolare nel precedente verbale d'udienza. L'avv. Castiglione, in particolare, insiste per la revoca dell'ordinanza che ha disposto la sospensione inaudita altera parte, per carenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), e soprattutto in forza del principio di diritto espresso da Cass. SS. UU. n. 26285/2019, secondo il quale il diritto di chiedere la sospensione del titolo esecutivo, una volta esercitato nell'opposizione a precetto, si consuma e non può più essere esercitato dai debitori con opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.. L'avv Cannizzo contesta quanto sopra eccepito da controparte in quanto il giudizio di esecuzione è del tutto autonomo e il giudice dell'esecuzione conserva la possibilità di decidere in merito alle eccezioni proposte dall'esecutato. L'avv. Castiglione insiste nella revoca dell'ordinanza di sospensione per i superiori motivi.

Il Giudice ritenuta l'opportunità di confermare la sospensione della presente esecuzione per sussistenza dei presupposti di legge stante che peraltro è in itinere il giudizio di opposizione a precetto

Sospende la procedura

Fissa il termine di giorni trenta per l'iscrizione della causa di merito a ruolo nel rispetto dei termini di legge e dispone che lo spirare del suddetto termine decorra dalla scadenza del termine per il proponimento del reclamo o, ove proposto, dalla comunicazione del provvedimento che definisce il reclamo

Il Giudice
dott. Antonella Flora Domicoli

